



Corso di formazione sugli additivi alimentari  
23 gennaio 2013 I edizione  
24 gennaio 2013 II edizione  
Benevento

# Additivi alimentari: aspetti normativi e criticità della etichettatura

Antonella Semeraro

Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e  
Sicurezza Alimentare

Istituto Superiore di Sanità

# Informazioni generali sull'etichettatura degli alimenti

**Direttiva 2000/13/CE** concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari e la relativa pubblicità

Recepita in Italia dal **Decreto legislativo 109/92**, integrato da:

- ✓ **d.lgs. 181/2003** a seguito del recepimento della Direttiva 2000/13/CE
- ✓ **d.lgs. 114/2006** a seguito del recepimento delle Direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di "indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari "

# Informazioni generali sull'etichettatura degli alimenti

La direttiva 2000/13/CE è stata **abrogata** da:

## **REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011**

relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione

si applica dal 13 dicembre 2014 ad eccezione di

- ✓ articolo 9, paragrafo 1, lettera l), che si applica dal 13 dicembre 2016
- ✓ allegato VI, parte B, che si applica dal 1 gennaio 2014.

# Normativa specifica per l'etichettatura degli additivi

**REGOLAMENTO (CE) N. 1333/2008** relativo  
agli additivi alimentari

- ✓ Disposizioni che riguardano gli additivi forniti ai produttori di alimenti (articolo 21 e 22)
- ✓ Disposizioni che riguardano gli additivi venduti tal quale ai consumatori (articolo 23)

# Semplificazione normativa

## REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011

Raccoglie in un unico testo le norme armonizzate in materia di

- ✓ Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari
- ✓ Etichettatura nutrizionale
- ✓ Informazione sulla presenza di ingredienti allergenici

Obiettivi generali del regolamento sono:

- ✓ Protezione della salute e degli interessi dei consumatori
- ✓ Libera circolazione delle merci

# Principi generali

I consumatori devono essere informati in modo appropriato sugli alimenti che consumano

- **fare una scelta informata** (identità e composizione, proprietà o altre caratteristiche dell'alimento)
- **garantire la protezione della salute dei consumatori e l'utilizzo in sicurezza del prodotto** (presenza di allergeni, scadenza, conservazione, istruzioni per l'uso).

# Pratiche leali di informazione

Regolamento UE 1169/2011 - Articolo 7

Le informazioni sugli alimenti **non inducono in errore**, in particolare:

a) per quanto riguarda **le caratteristiche dell'alimento** e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;

b) attribuendo al prodotto alimentare **effetti o proprietà che non possiede**;

c) suggerendo che l'alimento **possiede caratteristiche particolari**, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;

d) suggerendo, tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.

# Pratiche leali di informazione

Regolamento UE 1169/2011 - Articolo 7

2. Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.

3. Fatte salve le deroghe previste dalla legislazione dell'Unione in materia di acque minerali naturali e alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale, le informazioni sugli alimenti non attribuiscono a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fanno riferimento a tali proprietà.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche:

a) alla pubblicità;

b) alla presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale d'imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti.



# Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall'elenco degli ingredienti

Regolamento UE 1169/2011 - Articolo 20

Fatto salvo l'articolo 21 (prodotti che provocano allergie o intolleranze), **nell'elenco degli ingredienti non è richiesta** la menzione dei seguenti costituenti di un alimento:

b) gli **additivi** e gli **enzimi** alimentari:

- i) la cui presenza in un determinato alimento è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di tale alimento, conformemente al **principio del trasferimento** di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1333/2008, **purché non svolgano una funzione tecnologica nel prodotto finito**; oppure
- ii) che sono utilizzati come **coadiuvanti tecnologici**.

# ALLEGATO VII

## INDICAZIONE E DESIGNAZIONE DEGLI INGREDIENTI

Parte C — Ingredienti designati con la denominazione della categoria seguita dalla denominazione specifica o dal numero E

Fatto salvo l'articolo 21, gli additivi e gli enzimi alimentari diversi da quelli precisati all'articolo 20, lettera b), che appartengono a una delle categorie elencate nella presente parte sono **designati obbligatoriamente** mediante la denominazione di tale categoria seguita dalla **denominazione specifica o eventualmente dal numero E**. Nel caso di un ingrediente che appartiene a più categorie, viene indicata quella corrispondente alla sua funzione principale nel caso dell'alimento in questione.

# ALLEGATO VII

## INDICAZIONE E DESIGNAZIONE DEGLI INGREDIENTI

---

Acidificanti

---

---

Correttori di acidità

---

---

Agenti antiagglomeranti

---

---

Agenti antischiumogeni

---

---

Antiossidanti

---

---

Agenti di carica

---

---

Coloranti

---

---

Emulsionanti

---

---

Sali di fusione <sup>(1)</sup>

---

---

Agenti di resistenza

---

---

Esaltatori di sapidità

---

---

Agenti di trattamento della farina

---

---

Agenti schiumogeni

---

---

Gelificanti

---

---

Agenti di rivestimento

---

---

Umidificanti

---

---

Amidi modificati <sup>(2)</sup>

---

---

Conservanti

---

---

Gas propulsore

---

---

Agenti lievitanti

---

---

Sequestranti

---

---

Stabilizzanti

---

---

Edulcoranti

---

---

Addensanti

---

---

<sup>(1)</sup> Soltanto per i formaggi fusi e i prodotti a base di formaggio fuso.

<sup>(2)</sup> L'indicazione di una denominazione specifica o di un numero E non è richiesta.

# ALLEGATO III

## ALIMENTI LA CUI ETICHETTATURA DEVE COMPRENDERE UNA O PIÙ INDICAZIONI COMPLEMENTARI

TIPO O CATEGORIA DI ALIMENTI	INDICAZIONI
<b>1. Alimenti imballati in taluni gas</b>	
1.1. Alimenti la cui conservazione è stata prolungata mediante gas d'imballaggio autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008.	«confezionato in atmosfera protettiva».
<b>2. Alimenti contenenti edulcoranti</b>	
2.1. Alimenti contenenti uno o più edulcoranti autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008.	La denominazione dell'alimento è accompagnata dall'indicazione «con edulcorante/i».
2.2. Alimenti contenenti sia uno o più zuccheri aggiunti, sia uno o più edulcoranti autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008.	La denominazione dell'alimento è accompagnata dall'indicazione «con zucchero/i ed edulcorante/i».
2.3. Alimenti contenenti aspartame/sale di aspartame-acesulfame autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008.	L'etichetta riporta la dicitura «contiene aspartame (una fonte di fenilalanina)» quando l'aspartame/sale di aspartame-acesulfame figura nell'elenco degli ingredienti soltanto mediante riferimento al numero E.  L'etichetta riporta la dicitura «contiene una fonte di fenilalanina» quando l'aspartame/sale di aspartame-acesulfame figura nell'elenco degli ingredienti nella sua denominazione specifica.
2.4. Alimenti contenenti più del 10 % di polioli aggiunti autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008.	«un consumo eccessivo può avere effetti lassativi».

# Regolamento CE 1333/2008

## Articolo 22

### Obblighi generali di etichettatura per gli additivi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali

Le seguenti informazioni devono figurare sull'imballaggio o i recipienti in cui sono contenuti

- a) la denominazione e/o il numero E per ciascuno degli additivi alimentari o una denominazione di vendita che comprenda la denominazione e/o il numero E di ciascuno degli additivi alimentari;
- b) l'indicazione “per alimenti” o “per alimenti (uso limitato)” o un riferimento più specifico all'uso alimentare cui gli additivi sono destinati;
- c) se necessario, le condizioni particolari di conservazione e/o impiego;
- d) un marchio di identificazione della partita e del lotto;

# Regolamento CE 1333/2008

## Articolo 22

- e) **istruzioni per l'uso**, se la loro omissione preclude un uso appropriato dell'additivo alimentare;
- f) la **denominazione** o **ragione sociale** e l'**indirizzo** del produttore, dell'imballatore o del venditore;
- g) un'indicazione delle **quantità massime di ciascun componente** o **gruppi di componenti** soggetti ad una limitazione quantitativa negli alimenti e/o **informazioni appropriate formulate in modo chiaro** e facilmente **comprensibile** che consentano all'acquirente di conformarsi al presente regolamento o ad altra normativa comunitaria pertinente
- h) la **quantità netta**;
- i) il **termine minimo di conservazione** o la **data di scadenza**;
- j) se pertinenti, **informazioni** su un additivo alimentare o su altre sostanze di cui al presente articolo ed elencate nell'**allegato III bis della direttiva 2000/13/CE** concernente l'indicazione degli ingredienti dei prodotti alimentari

# Regolamento CE 1333/2008

## *Articolo 22*

2. Quando gli additivi alimentari sono venduti in **associazione ad altri additivi e/o ad altri ingredienti alimentari**, sull'imballaggio o sui recipienti che li contengono figura un **elenco di tutti i componenti nell'ordine decrescente della rispettiva quota percentuale rispetto al peso totale**.
3. Quando sostanze (inclusi additivi alimentari o altri ingredienti alimentari) sono incorporate in **additivi alimentari per facilitare la conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione**, sull'imballaggio o sui recipienti che li contengono figura un **elenco di tutti i componenti, nell'ordine decrescente della rispettiva quota percentuale rispetto al peso totale**

# Regolamento CE 1333/2008

## Articolo 23

### Etichettatura degli additivi alimentari destinati alla vendita ai consumatori finali

1. ...gli additivi alimentari venduti separatamente o in associazione ad altri additivi e/o ad altri ingredienti alimentari destinati alla vendita ai consumatori finali possono essere immessi sul mercato soltanto se il loro imballaggio reca le seguenti informazioni:

- a) la **denominazione e il numero E** figuranti nel presente regolamento per ciascuno degli additivi alimentari o una denominazione di vendita che includa la denominazione e il numero E di ciascuno degli additivi alimentari;
- b) l'indicazione «**per alimenti**» o «**per alimenti (uso limitato)**» o un riferimento più specifico all'uso alimentare cui sono destinati



# Regolamento CE 1333/2008

## Articolo 23

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), la denominazione di vendita di un edulcorante da tavola comprende l'indicazione «**edulcorante da tavola a base di ...**», completata dal nome dell'edulcorante o degli edulcoranti utilizzati nella sua composizione.

3. Sull'etichetta di un edulcorante da tavola contenente **polioli e/o aspartame e/o sale di aspartame-acesulfame** figurano le seguenti avvertenze:

a) polioli: «**un consumo eccessivo può avere effetti lassativi**»;

b) aspartame/sale di aspartame-acesulfame: «**contiene una fonte di fenilalanina**».

# Regolamento CE 1333/2008

## Articolo 24

### Prescrizioni relative all'etichettatura di alimenti contenenti determinati coloranti alimentari

#### Allegato V

Sunset yellow (E 110), Giallo di chinolina (E 104),

Carmoisina (E 122) Rosso allura (E 129),

Tartrazine (E 102), Ponceau 4R (E 124)

«denominazione o numero E del colorante/dei coloranti: può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini.»

Ad eccezione:

- a) degli alimenti in cui il colorante è stato utilizzato per la marcatura a fini sanitari o di altro tipo su prodotti a base di carne o per la stampigliatura o la colorazione decorativa dei gusci d'uovo e
- b) delle bevande con un contenuto di alcol superiore al 1,2 % in volume.